



Comune di Rovigo

STATUTO

Testo approvato con deliberazione consiliare n° 40 del 26 giugno 2000, modificato con deliberazione consiliare n° 72 del 27 novembre 2003, integrato con successiva deliberazione consiliare n° 13 dell'8 marzo 2011, modificato nuovamente con deliberazioni consiliari n° 59 del 15 novembre 2012 e n° 22 del 6 giugno 2013.-

INDICE GENERALE

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Autonomia
- Art. 2 - Stemma e Gonfalone
- Art. 3 - Territorio
- Art. 4 - Principi
- Art. 5 - Funzioni

TITOLO II **ORDINAMENTO ISTITUZIONALE**

- Art. 6 - Organi del Comune
- Art. 7 - Norme sulla campagna elettorale

CAPO I - IL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 8 - Organi del Consiglio
- Art. 9 - Il Presidente
- Art. 10 - Insediamento
- Art. 11 - Linee programmatiche di governo
- Art. 12 - Indirizzi per le nomine, designazioni e revoche
- Art. 13 - Competenze del Consiglio Comunale
- Art. 14 - Le sedute consiliari
- Art. 15 - Consiglieri
- Art. 16 - Gruppi Consiliari
- Art. 17 - Commissioni consiliari consultive
- Art. 18 - Commissioni consiliari di garanzia e di controllo
- Art. 19 - Commissione per le pari opportunità

CAPO II - IL SINDACO

- Art. 20 - Il Sindaco quale organo responsabile dell'Amministrazione
- Art. 21 - Delegazioni del Sindaco
- Art. 22 - Il Sindaco quale ufficiale di governo

CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE

- Art. 23 - Composizione
- Art. 24 - Cessazione dalla carica di Assessore
- Art. 25 - Funzionamento
- Art. 26 - Competenze

TITOLO III

DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE

CAPO I – DECENTRAMENTO

- Art. 27 - Decentramento dell'azione politico-amministrativa

CAPO II - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- Art. 28 – Accesso agli atti ed alle informazioni – Partecipazione al procedimento
- Art. 29 – Valorizzazione del libero associazionismo
- Art. 30 - Promozione organismi di partecipazione permanenti
- Art. 31 - Albo delle associazioni
- Art. 32 - Consultazione della popolazione del Comune di Rovigo
- Art. 33 - Referendum consultivo comunale
- Art. 34 - Istanze, petizioni e proposte di cittadini
- Art. 35 – Garante dei diritti delle persone private della libertà personale
- Art. 36 – Nomina
- Art. 37 – Durata
- Art. 38 – Compiti del Garante
- Art. 39 – Rapporti con il Comune di Rovigo e le Associazioni
- Art. 40 – Indennità di funzione
- Art. 41 – Logistica

TITOLO IV

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

- Art. 42 – Svolgimento dell'azione amministrativa
- Art. 43 – Corpo volontario per la protezione civile

CAPO I - SERVIZI

- Art. 44 - Principi generali
- Art. 45 - Gestione in economia
- Art. 46 - Servizi in concessione
- Art. 47 - Aziende speciali
- Art. 48 - Istituzioni – Associazioni - Fondazioni
- Art. 49 - Società di capitali

CAPO II - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

- Art. 50 - Convenzioni
- Art. 51 - Consorzi
- Art. 52 - Accordi di programma

TITOLO V UFFICI E PERSONALE

- Art. 53 - Il modello organizzativo
- Art. 54 - Il Segretario
- Art. 55 - Il Vice segretario
- Art. 56 - I Dirigenti
- Art. 57 - Comitato di Direzione
- Art. 58 - Le assunzioni con contratto a tempo determinato nell'ambito della dotazione organica

TITOLO VI SISTEMI INTERNI DI CONTROLLO

- Art. 59 - Il controllo di gestione
- Art. 60 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 61 - Modificazione e abrogazione dello Statuto
- Art. 62 - Regolamenti – disposizioni transitorie

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Autonomia

1. - Il Comune di Rovigo è Ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione Italiana, nel rispetto delle leggi, che ne determinano l'ordinamento e le funzioni, e delle norme del presente Statuto.

2. - Il Comune rappresenta la comunità di Rovigo nei rapporti con lo Stato, con la Regione Veneto, con la Provincia di Rovigo e con gli altri soggetti pubblici e privati e nei confronti della comunità internazionale.

3. - Il Comune tutela la sua denominazione.

ART. 2

Stemma e Gonfalone

1. - Il Comune ha, come suo segno distintivo, lo stemma riconosciuto con Decreto del Capo del Governo in data 7 ottobre 1938 – XVI, trascritto nei registri della Consulta Araldica il successivo 10 ottobre 1938 – XVI.

2. - Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone riconosciuto con Decreto del Presidente della Repubblica n° 903 in data 18 gennaio 1988.

ART. 3

Territorio

1. - Il Comune di Rovigo comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico.

2. - Il territorio comunale comprende le frazioni di: Boara Polesine, Borsea, Buso, Concadirame, Fenil del Turco, Granzette, Grignano Polesine, Mardimago, Roverdicrè, S. Apollinare, Sarzano.-

ART. 4

Principi

1. - Il Comune ispira la propria azione ai valori di libertà, democrazia e giustizia.

2. - Il Comune afferma l'autonomia della propria comunità locale fondata sui valori storici, culturali, sociali, ambientali, politici ed economici che ne costituiscono la propria identità e tradizione storica entro il più ampio ambito della comunità Veneta, Italiana, Europea e Mondiale.

2 bis. - Il Comune assicura la conservazione e la valorizzazione del proprio patrimonio archivistico, quale bene culturale avente funzione di fonte storica autentica, da rendere fruibile a vantaggio dell'intera comunità.

3. - Il Comune promuove mediante iniziative culturali e di ricerca, la

formazione e la diffusione di una cultura di pace e di non violenza, riaffermando nelle proprie azioni la suprema importanza della salvaguardia dei diritti dell'essere umano, garantendo il rispetto della dignità di ogni persona, a cominciare dal diritto della vita, favorendo l'adozione degli strumenti necessari perché la vita di ogni uomo, dal concepimento alla morte naturale, venga accolta e protetta in tutti i suoi aspetti. Può altresì istituire nell'interno della propria struttura amministrativa un ufficio di riferimento aperto alla collaborazione delle Associazioni eco – pacifiste costituite in consulta.

4. - L'azione politico – amministrativa ricerca nella solidarietà, nella integrazione tra i popoli, nella democrazia, nella tolleranza e nel rispetto di tutte le culture, le razze, le ideologie e le religioni, l'affermazione dei valori umani, della famiglia, dell'individuo, delle pari opportunità, dei diritti dei minori e dei più deboli, operando per una pacifica convivenza tra tutte le persone e promuovendo l'inserimento degli immigrati e dei rifugiati politici nella comunità locale.

5. - Il Comune recepisce i principi stabiliti dalla normativa per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro e adotta idonee misure, denominate azioni positive per le donne, al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto ne impediscono la realizzazione; garantisce, altresì, la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali non elettivi del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

6. - La qualità della vita del cittadino sarà migliorata mediante la tutela dell'ambiente, in un'ottica di sviluppo sostenibile, in aperta collaborazione con le Associazioni, attraverso la corretta utilizzazione delle risorse del territorio in un quadro di compatibilità biologica e la valorizzazione del diritto al lavoro nel contesto produttivo – economico della propria realtà locale.

7. - Il Comune svolge la propria attività nel rispetto del principio di imparzialità e di buon andamento della Amministrazione.

8. - L'organizzazione e il funzionamento delle attività del Comune sono improntate al rispetto dei principi della massima trasparenza, della più diffusa informazione, dell'efficacia, dell'efficienza ed economicità e della semplificazione dei procedimenti e degli atti amministrativi.

9. - Il Comune riconosce, promuove e sostiene le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato, assicurando la partecipazione attiva nell'esercizio delle proprie funzioni per il conseguimento degli obiettivi sopra enunciati.

10. - Il Comune promuove la diffusione di una cultura rispettosa di ogni organismo vivente, tutela la vita del genere animale, condanna l'abbandono degli animali da affezione.

ART. 5
Funzioni

1. - Il Comune esercita le funzioni attribuitegli secondo il principio di sussidiarietà e ricercando la collaborazione ed il coinvolgimento degli altri enti locali.

2. - Nell'ambito delle funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, il Comune dedica particolare attenzione a quelle attinenti la popolazione ed il territorio, con riferimento ai settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e dell'uso del territorio stesso e dello sviluppo economico e sociale della comunità assegnandovi le risorse necessarie e disponibili.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

ART. 6 Organi del Comune

1. - Gli organi del Comune sono il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale.

2.- Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3.- Il Sindaco è il responsabile dell'Amministrazione, di cui è il legale rappresentante; esercita altresì le funzioni di Ufficiale di Governo.

4.- La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nella amministrazione del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei riguardi del Consiglio.

ART. 7 Norme sulla campagna elettorale

1. - All'atto della presentazione delle liste per l'elezione del Consiglio comunale e delle candidature alla carica di Sindaco, il deposito del programma di amministrazione ed il bilancio preventivo delle spese elettorali può essere effettuato in busta chiusa.

2. - I documenti di cui al comma precedente, qualora siano stati depositati in forma segreta, saranno resi pubblici dal primo giorno successivo alla ammissione delle liste e delle candidature medesime.

3.- Il rendiconto delle spese è sempre reso in forma pubblica.

CAPO I - IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 8 Organi del Consiglio

1. - Sono organi del Consiglio:
- il Presidente;
 - le Commissioni Consiliari;
 - la Conferenza dei Capigruppo.

ART. 9 **Il Presidente**

1. - Il Presidente, scelto tra i consiglieri, è eletto dal Consiglio Comunale con votazione palese ed a maggioranza assoluta dei componenti previsti per il Consiglio.

2. - Con le stesse modalità è eletto il Vice Presidente.

3. - Possono essere rimossi, previa mozione sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, con la maggioranza assoluta dei componenti previsti per il Consiglio.

ART. 10 **Insediamiento**

1. - Nella prima seduta, dopo le elezioni, il Consiglio Comunale:

- a) provvede alla convalida dell'elezione dei Consiglieri e del Sindaco ed alla surrogazione dei consiglieri eventualmente dichiarati ineleggibili o incompatibili;
- b) riceve il giuramento del Sindaco;
- c) elegge il Presidente ed il Vice Presidente;
- d) riceve la comunicazione di nomina dei componenti della Giunta Comunale;
- e) elegge la Commissione elettorale comunale.

ART. 11 **Linee programmatiche di governo**

1. - Nella prima seduta di insediamento o in altra successiva da tenersi entro 20 giorni, il Sindaco presenta al Consiglio la proposta di linee programmatiche di governo; il documento è depositato all'atto della convocazione del Consiglio.

2. - Il Consiglio può proporre variazioni al documento presentato, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, in tal caso entro i successivi 15 giorni il Sindaco sottopone all'attenzione del Consiglio il documento programmatico nella sua stesura finale, con eventuali modifiche od integrazioni ritenute utili o opportune.

3. - In sede di approvazione del bilancio di previsione si può procedere all'adeguamento del documento programmatico con le stesse modalità di cui al comma 2.

4.- La verifica dell'attuazione delle linee programmatiche viene effettuata con l'approvazione del conto consuntivo.

5. - In pendenza di quanto previsto dal comma 2, il Consiglio è comunque tenuto ad adottare gli atti obbligatori per legge e quelli aventi carattere di urgenza.

ART. 12

Indirizzi per le nomine, designazioni e revoche

1. - Il Consiglio entro trenta giorni dall'insediamento delibera gli indirizzi per le nomine, designazioni e revoche dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
- 2.-Trascorso detto termine si intendono confermati i precedenti indirizzi approvati.
3. -Gli indirizzi sono modificabili in corso di legislatura.

ART. 13

Competenze del Consiglio Comunale

- 1.- Le competenze del Consiglio comunale sono stabilite dalla legge.

ART. 14

Le sedute consiliari

- 1.-Il Consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria, straordinaria ed urgente.
- 2.-Il regolamento, nel disciplinare le varie specie di sedute, riserverà, di norma, le sessioni ordinarie alle convocazioni per l'esame ed approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
- 3.-Alla seduta del Consiglio partecipano gli Assessori con diritto di parola ma non di voto.

ART. 15

Consiglieri

- 1.- I Consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intero territorio comunale.
- 2.- Essi, singolarmente od in gruppo, hanno diritto di iniziativa nelle materie di competenza del Consiglio nonché di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
- 3.- I Consiglieri hanno l'obbligo di partecipare alle riunioni del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari, salvo giustificato motivo.
- 4.- La mancata partecipazione o non ritenuta giustificata assenza a n° 3 sedute del Consiglio nel corso dell'anno solare comporta la decadenza dalla carica.
- 5.-Il Presidente contesterà la violazione, assegnando 10 giorni di tempo per controdedurre.
- 6.- Sulla decadenza si pronuncerà, con provvedimento adeguatamente motivato, lo stesso Consiglio comunale nella seduta successiva.

ART. 16
Gruppi Consiliari

1.- I consiglieri sono costituiti ed organizzati in gruppi, secondo le disposizioni del regolamento, che ne precisa le funzioni e ne determina le modalità di funzionamento.

2.- E' istituita, quale organo istituzionale espressione dei gruppi consiliari debitamente costituiti, la Conferenza dei Capi Gruppo presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale.

ART. 17
Commissioni consiliari consultive

1.- Per l'esercizio delle proprie attribuzioni il Consiglio comunale si avvale di Commissioni consiliari con funzioni consultive.

2.- Il loro numero, composizione, funzionamento, organizzazione e forma di pubblicità sono stabiliti dal regolamento.

ART. 18
Commissioni consiliari di garanzia e di controllo

1.- Il consiglio comunale può istituire commissioni consiliari di garanzia e controllo al fine di:

- a) esperire indagini conoscitive su argomenti ritenuti di particolare interesse per la collettività locale
- b) effettuare inchieste sull'attività amministrativa del Comune.

2.- Il regolamento ne stabilisce composizione, funzionamento, organizzazione e forme di pubblicità in analogia con le commissioni consultive, fermo restando che alla Presidenza dovrà essere eletto un consigliere di dichiarata e comprovata appartenenza ad una delle forze politiche dell'opposizione.

ART. 19
Commissione per le pari opportunità

1.- Il Consiglio Comunale istituisce una commissione per le pari opportunità, mista, formata da componenti individuati anche al di fuori del Consiglio Comunale secondo le norme e le modalità stabilite dal regolamento.

CAPO II - IL SINDACO

ART. 20
Il Sindaco quale organo responsabile dell'Amministrazione

1.- Spetta al Sindaco, oltre all'esercizio delle competenze già attribuitegli dalla legge e da altri articoli del presente statuto:

- a) monitorare l'azione politico-amministrativa del Comune, promuovendo e coordinando l'attività degli assessorati per mantenere l'unità di indirizzo finaliz-

zata alla realizzazione del programma;

b) distribuire gli oggetti, sui quali la Giunta deve deliberare, tra i membri della stessa, in relazione alle funzioni individuate nel documento programmatico ed alle deleghe rilasciate;

c) individuare il responsabile del trattamento dei dati personali, impartendo le relative istruzioni;

d) adottare, su proposta dell'organo valutatore, i provvedimenti di natura economica e quelli di natura sanzionatoria conseguenti alla valutazione dei dirigenti, secondo le modalità e con le garanzie del regolamento e dei contratti collettivi;

e) formulare, sentita la giunta, gli indirizzi di carattere generale per la gestione delle funzioni di competenza dei dirigenti;

f) indire il referendum consultivo.

ART. 21

Delegazioni del Sindaco

1.- Il Sindaco ha facoltà di assegnare ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi alle attribuzioni assegnate.

2.- Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai dirigenti.

3.- Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogniqualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4.- Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

5.- La delega di cui ai precedenti commi può riguardare tutte le funzioni che la legge o lo Statuto riservano al Sindaco.

6.- Il Sindaco può delegare al Segretario generale ed ai Dirigenti funzioni che non rientrino tra quelle di indirizzo e controllo politico.

ART. 22

Il Sindaco quale ufficiale di governo

1.- Il Sindaco, nell'esercizio delle funzioni demandategli dalla legge quale ufficiale di governo, può delegare altri amministratori o funzionari in relazione alla natura delle funzioni attribuitegli.

CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE

ART. 23 Composizione

1. - La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori determinato in ragione massima pari ad 1/4 dei componenti il Consiglio comunale, con arrotondamento all'unità superiore, computando a tal fine anche il Sindaco.

2. - Il numero effettivo degli Assessori viene stabilito dal Sindaco all'atto della nomina o variato nel corso del mandato.

2.bis - La nomina degli Assessori è effettuata garantendo necessariamente la presenza di entrambi i sessi.-

3. - In caso di assenza del Sindaco la Giunta comunale è presieduta dal Vice Sindaco, o dall'Assessore anziano, intendendosi per tale il primo degli Assessori nel rispetto sequenziale dei provvedimenti di nomina.

ART. 24 Cessazione dalla carica di Assessore

1.- Oltre che per decesso, gli Assessori cessano dalla carica per dimissioni, revoca e decadenza.

2.- Le dimissioni, che sono irrevocabili, sono presentate al Sindaco che provvede alla eventuale sostituzione.

3.-Il Sindaco dispone la revoca con provvedimento adeguatamente motivato.

4.- La decadenza, i cui casi sono previsti per legge, è dichiarata dal Sindaco che provvede alla eventuale sostituzione.

5.- La nuova nomina, da adottarsi entro 15 giorni dalla data in cui si è verificata la cessazione, va comunicata al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

ART. 25 Funzionamento

1.-La Giunta comunale è convocata dal Sindaco o da chi lo sostituisce, senza particolari formalità.

2.-Oltre a presiederla, il Sindaco ne coordina l'attività, anche con proprie disposizioni organizzative a carattere generale.

3.-Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti previsti.

4.- La Giunta comunale delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto espresso dal Sindaco.

ART. 26

Competenze

1.- La Giunta comunale, nell'ambito delle norme che stabiliscono le competenze degli organi con le eventuali integrazioni statutarie dalle stesse consentite, adotta in particolare i seguenti atti:

- a) determina i piani triennali di fabbisogno del personale e sulla base di questi le dotazioni organiche complessive;
- b) autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere i contratti integrativi decentrati;
- c) approva i progetti preliminari e definitivi di opere e lavori pubblici e quelli esecutivi per i quali i primi non sono richiesti;
- d) approva interventi e progetti esecutivi nei vari campi di azione dell'Ente;
- e) assume attività di iniziativa e di raccordo con gli organismi di partecipazione;
- f) decide le azioni da promuovere o alle quali resistere in giudizio, le transazioni e le conciliazioni, che non rientrino tra quelle inerenti l'attività gestionale riservata ai Dirigenti;
- g) delibera in ordine ai criteri per l'erogazione di ausili finanziari a terzi e approva la concessione di contributi non vincolati;
- h) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti di beni mobili;
- i) approva la costituzione di diritti reali;
- l) determina le tariffe, i canoni ed i tributi secondo la disciplina generale approvata dal Consiglio comunale;
- m) approva le locazioni attive e passive ed i comodati di beni mobili ed immobili;
- n) delibera in materia di toponomastica;
- o) approva la realizzazione di mostre, spettacoli, manifestazioni, convegni, cerimonie e simili;
- p) stabilisce i criteri per le concessioni di beni immobili.

TITOLO III
DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE

CAPO I – DECENTRAMENTO

ART. 27

Decentramento dell'azione politico – amministrativa

1.- La crescita della partecipazione dei cittadini all'amministrazione della città avviene anche mediante il decentramento dell'azione politico – amministrativa secondo i principi della sussidiarietà.

2.- Viene pertanto ritenuta fondamentale la funzione di interscambio con il territorio ed il suo tessuto sociale per la conoscenza e la soluzione dei problemi della collettività.

3.- Nello sviluppo di tale azione decentrata viene quindi riconosciuto il ruolo determinante delle Forme Associative operanti nel territorio.

CAPO II - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 28

**Accesso agli atti ed alle informazioni
Partecipazione al procedimento**

1.- Ciascun cittadino ha diritto ad accedere agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici di competenza comunale, nelle forme, termini e modalità stabiliti dal regolamento.

2.- Il regolamento deve assicurare la massima facilità di accesso, fermo restando le esigenze di funzionalità degli uffici e dei servizi e la tipologia di atti che devono esservi sottratti integralmente o parzialmente in applicazione delle leggi vigenti.

3.- Tutti gli atti dell'Amministrazione sono pubblici e devono essere pubblicizzati adeguatamente nelle forme stabilite dal regolamento.

4.- I soggetti portatori di situazioni giuridiche soggettive possono partecipare alla formazione degli atti che li riguardano mediante proposte e suggerimenti, nonché con la produzione di qualsiasi documento ritenuto utile ai fini della disciplina del loro contenuto e per la loro più celere adozione.

5.- L'intervento di cui al comma precedente può essere contestuale alla domanda di avvio del procedimento o nel corso dello stesso anche a seguito di informativa in caso di avvio d'ufficio.

6.- Il regolamento disciplinerà i vari aspetti della partecipazione.

ART. 29
Valorizzazione del libero associazionismo

1.- Il Comune promuove, riconosce e valorizza le forme di associazionismo nel proprio territorio.

2.- Il Comune agevola gli organismi associativi con sostegni finanziari, disponibilità di strutture o negli altri modi consentiti.

3.- Il Comune, nell'esercizio delle proprie funzioni, promuove e attua la consultazione degli organismi associativi; del relativo esito se ne dà atto nei provvedimenti ai quali si riferiscono.

4.- Il Comune assicura alle associazioni il diritto di informazione e favorisce la presenza di rappresentanze dell'associazionismo negli organi di partecipazione; assicura l'accesso alle strutture e ai servizi secondo il regolamento.

5.- Il Comune può stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative.

ART. 30
Promozione organismi di partecipazione permanenti

1.- Il Comune assicura la partecipazione attiva della comunità alla vita pubblica comunale attraverso le consulte e i forum.

2.- Il regolamento ne disciplina i campi di attività, l'iniziativa per la loro costituzione, le modalità di istituzione da parte della Giunta, l'organizzazione, il coordinamento ed il loro funzionamento.

3.- In detti organismi sarà assicurata la partecipazione dei soggetti, singoli e associati, che hanno conoscenza e rappresentanza degli specifici settori di azione al fine di integrare ed arricchire con le loro proposte gli interventi nel territorio comunale.

4.- Al fine di consentire un'adeguata rappresentanza e partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, è istituita la Consulta per i problemi degli stranieri extracomunitari.

5.- Il Consiglio promuove e coordina la mobilitazione di tutte le forze sociali ed istituzionali per una politica unitaria e partecipata, in funzione della vivibilità dell'infanzia mediante il Consiglio Comunale dei Ragazzi. Il Regolamento ne disciplina la costituzione.

ART. 31
Albo delle associazioni

1.-E' istituito l'Albo delle Associazioni operanti nel territorio comunale.

2.-L'Albo è unico e generale, potendosi tuttavia articolare in varie sezioni a seconda dei settori per i quali sono state costituite le consulte ed i forum.

3.-Il regolamento disciplina le modalità di iscrizione fermo restando che nessuna formalità dovrà essere prevista per le Associazioni iscritte all'Albo regionale.

ART. 32
Consultazione della popolazione del Comune

1.-Al fine di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, su materie di esclusiva competenza locale, il Comune può consultare anche attraverso gli organi del decentramento la popolazione mediante assemblee generali o di quartiere/frazione o di categoria e gruppi sociali.

2.-La consultazione, oltre che promossa dagli organi comunali, può essere richiesta dai singoli organismi di partecipazione o da almeno il 2 per cento della popolazione interessata, come definita dal successivo comma 6.

3.-La consultazione è indetta dal Sindaco che garantisce una adeguata pubblicità preventiva, la conduzione democratica dell'assemblea e, in apposito verbale redatto dal Segretario comunale o suo delegato, la corretta e succinta espressione delle posizioni emerse ed i pareri conclusivamente offerti agli organi comunali.

4.-La consultazione può avvenire anche a mezzo di questionari o in altre forme, sempre che siano garantite la conoscenza da parte dei cittadini interessati, la libera espressione del voto e la corretta acquisizione dei pareri da parte del Comune.

5.-Gli esiti della consultazione sono comunicati dal Sindaco agli organi comunali competenti, agli atti dei quali la consultazione si riferisce, e resi noti, con adeguata pubblicità, alla cittadinanza interessata.

6.-Al fine della consultazione di cui ai precedenti commi, la popolazione è costituita dai cittadini residenti con età non inferiore ad anni 16, anche non italiani.

ART. 33
Referendum consultivo comunale

1.-In materia di esclusiva competenza comunale è ammesso il referendum consultivo.

2.-Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve ri-

guardare un'unica questione, di grande rilevanza per la generalità della popolazione e significativa nei confronti dell'opinione pubblica.

3.- Non è ammesso il referendum consultivo sulle seguenti materie:

- a) tributi e tariffe;
- b) provvedimenti a contenuto vincolato definito da leggi statali o regionali;
- c) elezioni, nomine e designazioni, revoca e decadenza;
- d) personale comunale, delle istituzioni, delle aziende speciali e degli enti partecipati;
- e) regolamento del Consiglio comunale e di organizzazione;
- f) tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose.

4.- Per un periodo di almeno tre anni dallo svolgimento di un referendum, non è ammessa la proposizione di altro referendum sul medesimo o analogo oggetto.

5.- Il quesito referendario è proposto da un comitato promotore di almeno 5 cittadini che abbia raccolto su fogli che riportino il quesito, numerati progressivamente e vidimati dal Segretario comunale, le firme autenticate di almeno il 5% dell'elettorato.

6.- L'elettorato è costituito dai residenti nel territorio comunale.

7.- L'accertamento dell'inesistenza di cause ostative e la conseguente ammissibilità sono svolti da una Commissione disciplinata dal regolamento di cui al comma 10; detta Commissione svolge anche funzioni di vigilanza sul corretto svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.

8.- Entro 30 giorni dalla dichiarazione di ammissibilità il Sindaco indice il referendum e convoca il corpo elettorale per una giornata di domenica o festiva entro 60 giorni dall'indizione, escludendo i mesi di luglio ed agosto.

9.- Nel caso di più referendum comunali promossi nello stesso periodo di tempo, ne sarà favorito lo svolgimento contemporaneo.

10.- Il regolamento né disciplinerà le modalità di svolgimento.

11.- Il referendum si intende validamente svolto se ha votato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

12.- Entro trenta giorni, l'esito del referendum è comunicato al Consiglio comunale, previa informativa ai promotori dello stesso.

13.- Il referendum, riguardante materie di rilevanza territorialmente limitata, verrà disciplinato dal relativo regolamento, tenendo conto delle norme di cui ai precedenti commi che costituiscono linee di indirizzo.

ART. 34

Istanze, petizioni e proposte di cittadini

1.- A) Istanze

Chiunque, singolo o associato, può rivolgersi all'Amministrazione Comunale per chiedere notizie su problemi o aspetti dell'attività amministrativa di interesse collettivo.

B) Petizioni

La petizione per sollecitare l'intervento dell'Amministrazione su questioni di interesse collettivo va rivolta mediante raccolta di adesioni, senza particolari formalità, su di un testo chiaro leggibile; i sottoscrittori devono firmare in maniera da essere individuabili e devono indicare la propria residenza.

C) Proposte

La proposta per l'adozione di atti di competenza comunale di interesse collettivo deve essere dettagliata in maniera da non lasciare dubbi sulla natura del provvedimento e sul suo contenuto; deve essere sottoscritta, con firma leggibile e accompagnata dalle generalità complete, da almeno 100 elettori.

2.-Le petizioni e le proposte devono recare l'individuazione di un rappresentante che assume la veste di interlocutore privilegiato nei confronti del Comune.

3.- A) Alla istanza va data risposta entro 30 giorni dalla presentazione.

B) Sulla petizione l'organo o ufficio competente deve pronunciarsi entro 45 giorni salvo motivato differimento per non più di 30 giorni; il relativo pronunciamento è comunicato al rappresentante dei sottoscrittori.

C) Il provvedimento richiesto nella proposta deve essere adottato o motivatamente rifiutato dall'organo o ufficio competente entro 45 giorni dalla sua presentazione; qualora, per una migliore valutazione della proposta, si rendessero necessari elementi integrativi, il periodo occorrente per la loro acquisizione interrompe il termine per provvedere; il differimento è altresì consentito per un massimo di 30 giorni in caso di complessità della fase istruttoria; l'esito del procedimento è comunicato al rappresentante dei firmatari.

ART. 35

Garante dei diritti delle persone private della libertà personale

Il Comune di Rovigo istituisce il "Garante dei diritti delle persone private della libertà personale", d'ora in poi denominato Garante.

Il Garante è un organo monocratico.

ART. 36

Nomina

Il Sindaco nomina il Garante scegliendolo fra persone di prestigio e notoria fama nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani, delle attività sociali negli Istituti di Prevenzione e Pena e dei Centri di Servizio Sociale, tenendo presente eventuali elementi di inopportunità.

Il Garante può essere revocato dal Sindaco, anche su richiesta del Consiglio Comunale per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni o per gravi inadempimenti nei compiti affidati.

L'incarico di Garante è incompatibile con l'esercizio di funzioni pubbliche nei settori della giustizia e della pubblica sicurezza.

E' esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al terzo grado di amministratori comunali

ART. 37

Durata

Il Garante resta in carica per 5 (cinque) anni e opera in regime di prorogatio secondo le norme legislative in materia.

L'incarico è rinnovabile per una sola volta.

ART. 38

Compiti del Garante

Al Garante sono attribuiti i seguenti compiti:

a) promuovere l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone comunque private della libertà personale, ossia limitate nella libertà di movimento, residenti, domiciliate, dimoranti nel territorio del Comune di Rovigo, con particolare riferimento, per quanto attiene le attribuzioni e le competenze del Comune di Rovigo, ai diritti fondamentali, al lavoro, alla formazione professionale, all'assistenza, alla tutela della salute, allo sport, tenendo conto della loro condizione di restrizione;

b) promuovere iniziative e momenti di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà personale e dell'umanizzazione della pena detentiva;

c) promuovere iniziative congiunte e coordinate con altri soggetti pubblici

d) esaminare e predisporre iniziative rispetto a segnalazioni che riguardino violazioni di diritti e prerogative delle persone private della libertà personale, ricercando ulteriori informazioni presso autorità competenti;

e) informare e confrontarsi con le autorità competenti riguardo alle condizioni dei luoghi di reclusione, con particolare attenzione all'esercizio dei diritti riconosciuti ma non adeguatamente tutelati;

f) promuovere con le pubbliche amministrazioni interessate dei protocolli d'intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso visite al luogo di detenzione;

g) promuovere i rapporti con le Associazioni interessate ai problemi penitenziari .

ART. 39

Rapporti con il Comune di Rovigo e le Associazioni

Il Garante:

- riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale e alle Commissioni Consiliari per quanto di loro competenza, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi emersi, ogni qualvolta lo ritenga opportuno;
- può avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'art. 4, con richiesta scritta da inviarsi al Sindaco;
- è tenuto ad inviare al Sindaco apposita relazione sull'attività annuale svolta;
- è tenuto a riferire sull'attività svolta alle Associazioni interessate ai problemi penitenziari su richieste delle stesse;
- è tenuto a partecipare e a dare il proprio contributo ai lavori del Tavolo Carceri, promosso dal Comune, e può riferire allo stesso, su richiesta, sull'attività svolta.

ART. 40

Indennità di funzione

Il Garante, per l'esercizio delle funzioni attribuite, ha diritto a:

- un'indennità simbolica determinata dal Sindaco di anno in anno, nel rispetto della normativa nel tempo vigente;
- rimborso delle spese documentate ed ammesse.

ART. 41

Logistica

Il Garante, per lo svolgimento dei propri compiti, si potrà avvalere delle strutture e del personale messo a disposizione dall'ufficio comunale stabilito dal Sindaco.

TITOLO IV
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

ART. 42

Svolgimento dell'azione amministrativa

1.- Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza e di semplicità delle procedure.

2.- Gli organi istituzionali del Comune ed i responsabili degli uffici sono tenuti a provvedere tempestivamente sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento.

3.- Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

ART. 43

Corpo volontario per la protezione civile

1.- E' istituito il Corpo volontario per la Protezione civile del Comune di Rovigo.

2.- L'Amministrazione comunale provvederà a mettere a disposizione locali idonei per la sede del Corpo e a sostenere con apposito fondo di bilancio l'attività dello stesso.

3.- Il Consiglio comunale approva il regolamento che lo disciplina.

CAPO I – SERVIZI

ART. 44

Principi generali

1.- Le modalità di gestione dei servizi pubblici erogati ai cittadini vengono individuate dal Consiglio Comunale nel rispetto delle previsioni di legge, garantendo trasparenza, efficienza, economicità e qualità delle prestazioni. Il Comune esercita il controllo, qualunque sia la forma di gestione prescelta, anche mediante strumenti regolamentari, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni e la loro corrispondenza agli indirizzi dell'amministrazione e agli standards minimi essenziali individuati dalla normativa.

2.- L'individuazione della modalità di gestione per ciascun servizio avviene sulla base di documentazione tecnico-economica atta a dimostrare i motivi di opportunità economica e sociale della scelta operata.

3.- Il Comune gestisce servizi anche in forma associata, aderendo a consorzi ovvero promuovendone la formazione quando sussistono evidenti motivi di efficienza e convenienza economica e nel rispetto delle previsioni di legge.

4.- Il Comune valorizza la gestione dei servizi pubblici erogati ai cittadini tramite la formula dell'in house providing nel rispetto dei principi della normativa comunitaria in materia.

ART. 45

Gestione in economia

1.- E' limitata ai servizi pubblici di modeste dimensioni ed entità ove sia dimostrata la maggior economicità rispetto ad altre forme.

2.- La modalità di gestione in economia dei servizi sarà disciplinata dal regolamento applicabile al servizio.

ART. 46

Servizi in concessione

1.- Laddove ammesso dalla normativa, il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche ed economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.

2.- La concessione è regolata da condizioni che garantiscono l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze degli utenti, la razionalità economica della gestione e gli standards minimi essenziali individuati dalla normativa.

3.- La scelta del concessionario è effettuata con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici.

ART. 47

Aziende speciali

1.- Il Comune, nei casi previsti dalla legge, può gestire servizi pubblici tramite aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale; in tal caso il Consiglio Comunale delibera la costituzione di aziende speciali approvandone lo Statuto.

2.- Organi dell'azienda sono:

a) il Consiglio di amministrazione, i cui componenti sono nominati fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale e speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici ricoperti. Si applicano per la revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione le norme previste dall'ordinamento vigente per la revoca degli Assessori comunali;

b) il Presidente;

c) il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

3.- L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti.

4.- Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

ART. 48

Istituzioni - Associazioni - Fondazioni

1.- Il Consiglio Comunale, nei casi consentiti dalla normativa vigente, può costituire per la gestione dei servizi educativi, culturali, ricreativi, del tempo libero, socio-assistenziali ed altre attività socialmente rilevanti, istituzioni dotate di autonomia gestionale.

2.- Organi della istituzione sono: Il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Direttore.

3.- Si applicano per la revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione le norme previste dall'ordinamento vigente per la revoca degli Assessori comunali.

4.- Ogni istituzione sarà dotata di proprio regolamento.

5.- La gestione dei servizi culturali e del tempo libero è consentita anche mediante affidamento diretto ad associazioni e fondazioni anche appositamente costituite o partecipate, nei casi consentiti dalla normativa.

ART. 49

Società di capitali

1.- Il Comune può costituire o partecipare a società di capitali, nella forma delle società per azioni o a responsabilità limitata, con causa lucrativa o consortile, per la gestione di servizi e beni strettamente necessari alle proprie finalità istituzionali o per la produzione di beni e servizi di interesse generale, nel limite e nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie.

2.- Il Consiglio Comunale delibera in ordine alla costituzione o all'acquisizione di quote o azioni di società, sulla base di un piano strategico industriale ovvero di un progetto di sviluppo, con correlata analisi economico-finanziaria, atti a dimostrare le condizioni di economicità gestionale a valere nel tempo e la capacità tecnica-economica dell'azienda a realizzare gli investimenti occorrenti per lo svolgimento della propria finalità sociale.

3.- I rappresentanti del Comune sono scelti in base alla normativa vigente.

4.- Nell'assemblea dei soci il Comune è rappresentato dal Sindaco o da un Assessore delegato.

5.- Il Comune verifica l'andamento delle società partecipate e controlla che l'interesse della comunità locale sia adeguatamente tutelato.

CAPO II - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

ART. 50 Convenzioni

1.- Il Comune può stipulare convenzioni con altre Amministrazioni pubbliche e con tutti gli altri Enti ed Istituzioni che hanno poteri d'intervento in materie interessanti la comunità locale, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati alla popolazione.

ART. 51 Consorzi

1.- Il Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi con altri Comuni e con la Provincia per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le Aziende speciali.

2.- Al Consorzio possono partecipare altri Enti pubblici quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

3.- Nell'assemblea del Consorzio, il Comune è rappresentato dal Sindaco o da un Assessore delegato in via permanente o, di volta in volta, con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto.

ART. 52 Accordi di programma

1.- Per la definizione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2.- Lo schema di accordo di programma è preliminarmente approvato con atto formale del Sindaco e qualora comporti spese a carico del bilancio comunale è necessaria la preventiva formale assunzione della spesa.

3.- Al di fuori dei casi in cui l'accordo debba essere ratificato dal Consiglio comunale, il Sindaco ne dà comunicazione allo stesso prima della sua attuazione.

TITOLO V
UFFICI E PERSONALE

ART. 53
Il modello organizzativo

1.- L'organizzazione dell'Ente è uniformata a criteri di costante e preminente rispondenza dei provvedimenti e comportamenti assunti nell'interesse pubblico generale, nonché ai bisogni della comunità territoriale amministrata, perseguendo il conseguimento di ottimizzati standards erogativi, sia in termini di efficacia e speditezza dell'azione amministrativa, che di efficienza ed economicità dell'attività medesima, in attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento delle funzioni assolte.

2.- Allo scopo di assicurare le predette finalità, l'organizzazione dell'Amministrazione è costantemente ispirata ai seguenti criteri:

- funzionalizzazione degli assetti gestionali ai compiti, agli scopi e ai piani di lavoro dell'Amministrazione comunale, anche attraverso la costante verifica e la dinamica revisione degli stessi, da effettuarsi periodicamente e, in ogni caso, all'atto della definizione degli obiettivi e della programmazione delle attività;
- ampia flessibilità a garanzia dei margini di operatività necessari per l'assunzione delle determinazioni operative e gestionali da parte dei responsabili delle strutture organizzative;
- omogeneizzazione delle strutture e delle relative funzioni finali e strumentali;
- interfunzionalità degli uffici;
- imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa;
- armonizzazione degli orari di servizio e di apertura al pubblico alle esigenze dell'utenza;
- responsabilizzazione e collaborazione del personale;
- flessibilizzazione in genere nell'attribuzione agli uffici delle linee funzionali e nella gestione delle risorse umane;
- autonomia nell'esercizio delle funzioni gestionali.

Art. 54
Il Segretario

1.- Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, persegue gli obiettivi e i programmi dell'Amministrazione e, pertanto, svolge funzioni di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa, anche propositiva, nonché di coordinamento e di sovrintendenza complessiva degli uffici e dei servizi.

2.- Al Segretario comunale, oltre alle competenze di legge, spettano le seguenti funzioni:

- a) il parere sulle nuove dotazioni organiche dell'Ente;
- b) la gestione dei rapporti con gli organi istituzionali;

- c) il riesame periodico dell'assetto organizzativo dell'Ente e la relativa proposta ai competenti organi di provvedimenti conseguenti;
- d) la presidenza delle Commissioni di concorso relative a concorsi dirigenziali;
- e) il parere sul conferimento degli incarichi dirigenziali;
- f) la presidenza del Comitato di Direzione e di organismi analoghi previsti dai regolamenti;
- g) lo svolgimento di funzioni dirigenziali, in caso di inerzia o ritardo del dirigente e previa diffida;
- h) quant'altro previsto dai regolamenti o conferito, in conformità all'assetto delle competenze delineato dai regolamenti stessi e dal presente statuto, dal Sindaco;
- i) decide sui conflitti di competenza tra i vari settori dell'Ente.

Art. 55
Il Vice segretario

1.- Il Comune ha un Vice segretario nominato dal Sindaco secondo le modalità previste per il conferimento degli incarichi dirigenziali dal regolamento che ne stabilisce anche le funzioni e le attribuzioni.

ART. 56
I Dirigenti

1.- I Dirigenti danno attuazione alle scelte politiche degli organi di governo ed entro tale ambito adottano atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno e che implicano l'esercizio di poteri di gestione.

2.- Ad essi spettano in particolare – oltre a quelli elencati dalla legge – i seguenti compiti:

- a) indirizzano e coordinano le attività dei responsabili delle unità organizzative funzionalmente appartenenti al settore con la possibilità di avocare a sé l'adozione e/o l'emanazione dei singoli atti e provvedimenti attribuiti alla competenza dei detti responsabili, in caso di urgente e prorogabile necessità altrimenti non fronteggiabile;
- b) esercitano i poteri sostitutivi in caso di ritardo od omissione da parte dei responsabili di strutture direttamente coordinati;
- c) costituiscono, sopprimono, modificano le unità organizzative intermedie o di base, in funzione degli obiettivi da conseguire;
- d) approvano progetti esecutivi di opere e lavori pubblici per i quali sia stato approvato dalla Giunta il preliminare e/o il definitivo;
- e) esercitano il generale potere di comminare sanzioni amministrative, nei limiti delle vigenti norme, con adozione di ingiunzioni e ordini di esecuzione necessari per l'applicazione delle sanzioni amministrative comminate e per l'ottemperanza alle disposizioni di legge, di regolamento o di provvedimenti che disciplinano le attività sottoposte a vigilanza e controllo

- dell'Amministrazione comunale;
- d) conferiscono incarichi di collaborazione esterna, ad esclusione di quelli riservati dalla legge alla competenza del Sindaco in quanto ad alto contenuto di professionalità;
 - e) adottano gli atti e gli accertamenti relativi alla gestione delle entrate patrimoniali o tributarie;
 - f) formulano agli organi di governo proposte deliberative o di altri provvedimenti che ritengono opportuni o necessari in relazione ai compiti propri dell'ufficio ricoperto, anche ai fini della elaborazione di programmi, piani, progetti, direttive, indirizzi, schemi normativi, ecc.;
 - g) promuovono e resistono alle liti inerenti l'attività gestionale loro attribuita dalle leggi e dal presente Statuto con il potere di transigere e conciliare;
 - l) provvedono al monitoraggio costante del carico di lavoro e della produttività delle strutture e dei singoli dipendenti;
 - m) individuano i responsabili dei procedimenti;
 - n) esercitano le ulteriori funzioni agli stessi affidate dai regolamenti e dal sistema negoziale disciplinante il rapporto di lavoro nonché quelle delegate dal Sindaco in base allo Statuto e ai regolamenti.

3.- Spetta ai Dirigenti l'adozione di ogni altro atto e provvedimento gestionale, anche non indicato e specificato nello Statuto e nel regolamento, attuativo dei programmi, obiettivi e direttive degli organi di governo, che sia espressione di discrezionalità tecnica o amministrativa di tipo gestionale.

4.- Ogni Dirigente è tenuto annualmente alla redazione di un piano di attività, nel quale sono trasferiti, sotto il profilo gestionale, gli indirizzi e gli obiettivi determinati dagli organi di governo nell'ambito del Piano esecutivo di gestione. Tale piano delinea il programma dell'attività annuale del settore di preposizione e il suo grado di attuazione costituisce specifico parametro di riferimento per la valutazione della responsabilità gestionale e di risultato.

ART. 57

Comitato di Direzione

1.-I Dirigenti si riuniscono in un Comitato presieduto dal Segretario generale.

2.-Il regolamento ne disciplina i compiti e le funzioni che devono essere finalizzati al coordinamento dell'azione necessaria per il conseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione, allo studio e alla formulazione di proposte attinenti alle innovazioni tecniche e normative di portata generale, alla predisposizione di atti di programmazione e pianificazione nonché alla verifica dello stato di attuazione di programmi e progetti.

ART. 58

Le assunzioni con contratto a tempo determinato nell'ambito della dotazione organica

1.-Le posizioni di responsabile di unità organizzativa di qualifica dirigen-

ziale o di alta specializzazione, possono essere coperte mediante apposita costituzione di rapporti a tempo determinato, in osservanza dei requisiti richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire.

2.- Ai fini di cui sopra, il rapporto è costituito mediante stipula di contratto individuale di lavoro di diritto pubblico o, eccezionalmente, previa adozione di apposita, motivata delibera di Giunta, di diritto privato, nel qual caso il predetto provvedimento deliberativo specifica il contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile ovvero i criteri generali di riferimento necessari per la stipula negoziale.

3.- L'individuazione del contraente è operata, comunque, con sistema ad evidenza pubblica, impiegando apposito processo comparativo – preceduto da avviso pubblico, da assumersi previo provvedimento di Giunta - inteso all'accertamento della professionalità acquisita dai candidati, anche in ruoli analoghi, e/o alla valutazione del curriculum in genere e delle specifiche attitudini.

4.- Ulteriori modalità applicative del presente istituto saranno disciplinate dal regolamento.

TITOLO VI
SISTEMI INTERNI DI CONTROLLO

ART. 59
Il controllo di gestione

1.- L'attività di controllo interno e di valutazione della gestione operativa dell'Ente è volta ad assicurare il monitoraggio permanente e la verifica costante della realizzazione degli obiettivi e della corretta, efficiente, economica ed efficace gestione delle risorse pubbliche, nonché, in generale, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, con particolare riferimento all'attività assolta dai dirigenti, da attuarsi anche mediante apprezzamenti comparativi dei costi e dei rendimenti.

2.- Rientrano nell'oggetto del controllo valutativo anche le determinazioni assunte dai dirigenti in merito all'organizzazione e alla gestione delle risorse umane, delle risorse finanziarie destinate alla incentivazione del personale e alla remunerazione accessoria delle relative responsabilità, della qualità delle prestazioni e della produttività collettiva e individuale.

3.- I sistemi di controllo sono disciplinati dai regolamenti dell'Ente, che si ispirano ai principi previsti dalla vigente legislazione.

4.- Nell'ambito dei predetti sistemi, il controllo di gestione è finalizzato a verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti (quantità e qualità dei servizi offerti), la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse finanziarie, la funzionalità dell'Amministrazione.

5.- Il servizio per il controllo di gestione supporta la funzione dirigenziale e di direzione generale e deve rimanere funzionalmente distinto dalla struttura cui è demandata la valutazione dei dirigenti.

ART. 60
Il Collegio dei Revisori dei Conti

1.-Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa alle sedute del Consiglio comunale allorquando vengono esaminate proposte di deliberazioni di natura generale che riguardano il bilancio comunale.

2.-Il Collegio può chiedere informazioni e chiarimenti ai Dirigenti del Comune ed ai suoi rappresentanti in aziende, istituzioni, società ed organismi partecipati.

3.-Il Sindaco può invitare il Collegio dei Revisori alle riunioni della Giunta qualora siano in discussione argomenti che abbiano particolare rilevanza in relazione ai compiti da loro espletati.

4.-Il Collegio dei Revisori può chiedere di partecipare alla riunione del Consiglio comunale quando lo ritenga indispensabile per l'espletamento del proprio mandato.

5.- Il regolamento disciplina le modalità di funzionamento, la decadenza, la revoca per inadempienza anche dei singoli membri e la reintegrazione del Collegio.

6.- I verbali del Collegio sono pubblici.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 61

Modificazione e abrogazione dello Statuto

1.- La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto, in sostituzione di quello precedente.

2.- L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.

3.- Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio comunale, non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del Consiglio stesso.

4.- Nel corso di ogni legislatura il Consiglio comunale dedica almeno una seduta, dandone la massima informazione alla cittadinanza, per la verifica dell'attuazione delle norme statutarie.

ART. 62

Regolamenti - disposizioni transitorie

1.- Sino alla entrata in vigore dei regolamenti adeguati alle norme statutarie continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari previgenti, ad eccezione delle norme che contrastano con la legge.

2.- I principi e gli istituti previsti da un precedente Statuto restano in vigore per tutta la durata della legislatura nel corso della quale vengono sostituiti, salvo diversa espressa indicazione e purché non siano in contrasto con la legge.